



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 49 del 2014

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/133 del 12 Settembre 2013

### *Il Direttore Generale*

ISTO il verbale di contestazione n.° 133 del 12 settembre 2013, ore 18,00, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione a carattere igienico-sanitaria effettuata il 10.09.2013, ore 10,00, dal Iar. Aiutante s. UPS STURIALE Antonio, unitamente al M.A.s. UPS ROMANO Giuseppe, (tutti appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), collaborati dal Dott. PARRINO Salvatore del Dipartimento Veterinario, Distretto di Ragusa, presso l'azienda zootecnica con allevamento di cavalli, identificata con Cod. Az. **IT 009 RG 336**, sita in Ragusa, C.da Iaiaiorana, di cui è allevatore e titolare il Sig. DIPASQUALE Giovanni, nato a Scicli (RG) il 29.06.1948 e residente a Ragusa in via A. di San Giuliano n.° 10, per la violazione di cui all'art.4, comma 1, del D. L.vo 16.02.2011 n.° 29 con la seguente motivazione: "in quanto lo stesso ha omissso di inviare all'Ente di competenza, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita di n.° 8 (otto) cavalli e puledri. Infatti in azienda sono stati trovati detti equidi, di età compresa fra i 6 e i 20 mesi, non ancora identificati, per i quali non era stata effettuata neanche la denuncia della nascita", sanzionata al medesimo articolo 4, comma 1, del D.L.vo n.° 29/2011 con una pena pecuniaria da €. 150,00 a €. 900,00 per ogni capo per un ammontare complessivo della sanzione applicata in misura ridotta del doppio del minimo in €. 2.400,00(€. 300 x otto capi).

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 14.09.2013, ore 10,00, a mani del Sig. Dipasquale Giovanni nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

ISTO l'art. 4 del D.Lgs. 29/2011, comma 1, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il titolare delegato che ometta di inviare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, la denuncia di nascita del puledro, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente comma, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta."

ISTO il rapporto ex art. 17 della L. n.° 689/81 del Comando del NAS di Ragusa, Prot. n.° 14208/1 – 12 – P, a firma del Comandante, Luogotenente Salvatore Massa, che così conclude: "Considerato che tutte le predette violazioni erano contenute nell'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. L.vo n.° 29/2011, l'allevatore è stato avvisato che, essendo il primo controllo in azienda, avrebbe potuto ottenere l'estinzione delle relative sanzioni qualora entro 15 giorni avesse sanato le mancanze riscontrate."

Non nota senza numero del 07.10.2013, il dott. Parrino Salvatore del Distretto Veterinario di Ragusa, comunicava, che come accertato con sopralluogo del 28.09.2013, il sig. Dipasquale, entro i termini prescritti, ha sanato le mancanze sopra indicate.

Per remesso quanto sopra ..... si ritengono estinte le sanzioni riportate nei verbali in parola ....".

..ITENUTO di poter condividere le conclusioni come sopra espresse dal NAS di Ragusa.

..ISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

..ISTO l'art. 3 del D.Lgs. 16 febbraio 2011, n.°29;

..ISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

..ISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera *n. 1453 del 09 luglio 2013* dell'ASP;

..ISTO l'art. 6, comma 2, del D.L.vo n.° 29/2011 recante disposizioni sulla identificazione degli equidi.

### ORDINA

er le motivazioni esposte, **l'ARCHIVIAZIONE del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/133 del 2 settembre 2013.**

ella presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

a stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

*Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò*

